



Comune di Imola

Provincia di Bologna
Via Mazzini n. 4 – 40026 Imola
Tel. 0542-602111-Fax 602289

.....

REGOLAMENTO COMUNALE
PER AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA
A MEZZO AUTOVETTURA
(TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE)

- Approvato con delibera C.C. n. 246 del 7 luglio 1997, controllata dal CO.RE.CO. in data 16.07.97 Prot. n. 16857.
- Modificato con delibera C.C. n. 417 del 10.12.1997, controllata dal CO.RE.CO. in data 17.12.1997 al n. 22816.

INDICE GENERALE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto	Pag. 3
Art. 2 - Definizione dei servizi	Pag. 3
Art. 3 - Servizi complementari e integrativi	Pag. 3

CAPO II - CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art. 4 - Titolo per l'esercizio dei servizi	Pag. 4
Art. 5 - Cumulo dei titoli	Pag. 4
Art. 6 - Forme giuridiche di esercizio dei servizi	Pag. 4
Art. 7 - Ambiti operativi territoriali	Pag. 4

CAPO III - ACQUISIZIONE DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 8 - Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni	Pag. 5
Art. 9 - Impedimenti soggettivi	Pag. 5

CAPO IV - COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

Art. 10 - Funzioni	Pag. 6
Art. 11 - Composizione e nomina	Pag. 6
Art. 12 - Modalità di funzionamento	Pag. 6
Art. 13 - Durata in carica e sostituzione dei membri	Pag. 6

CAPO V - CRITERI DI DEFINIZIONE DEGLI ORGANICI TAXI, N.C.C.

Art. 14 - Determinazione degli organici	Pag. 7
---	--------

CAPO VI - MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 15 - Concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni	Pag. 7
Art. 16 - Contenuti del bando di concorso	Pag. 7
Art. 17 - Presentazione delle domande	Pag. 7
Art. 18 - Commissione di concorso	Pag. 8
Art. 19 - Titoli di preferenza	Pag. 8
Art. 20 - Materie d'esame	Pag. 8
Art. 21 - Validità della graduatoria	Pag. 8
Art. 22 - Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni	Pag. 8
Art. 23 - Validità delle licenze e delle autorizzazioni	Pag. 9
Art. 24 - Inizio del servizio	Pag. 9

CAPO VII - MODALITA' PER IL TRASFERIMENTO DELLE LICENZE O DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 25 - Trasferibilità per atto tra vivi	Pag. 9
--	--------

Art. 26 - Trasferibilità per causa di morte del titolare	Pag.10
Art. 27 - Sostituzione alla guida	Pag.10
Art. 28 - Collaborazione familiare	Pag.11

CAPO VIII - OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI DI AUTOVEICOLI IN SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA

Art. 29 - Obblighi dei conducenti	Pag.12
Art. 30 - Obblighi specifici per l'esercente il servizio taxi	Pag.12
Art. 31 - Obblighi specifici per l'esercente il servizio N.C.C.	Pag.13
Art. 32 - Diritti dei conducenti Taxi e N.C.C.	Pag.13
Art. 33 - Divieti per i conducenti di taxi e N.C.C.	Pag.13
Art. 34 - Divieti specifici per l'esercente in servizio taxi	Pag.14
Art. 35 - Divieti specifici per l'esercente il servizio N.C.C.	Pag.14

CAPO IX - CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONE DEI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO TAXI E N.C.C.

Art. 36 - Caratteristiche dei veicoli	Pag.14
Art. 37 - Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio taxi	Pag.15
Art. 38 - Caratteristiche specifiche per le autovetture servizio N.C.C.	Pag.15
Art. 39 - Tassametro per il servizio taxi	Pag.15
Art. 40 - Controllo dei veicoli	Pag.16
Art. 41 - Avaria del veicolo	Pag.16
Art. 42 - Sostituzione veicolo in caso di fermo	Pag.16
Art. 43 - Radio telefono	Pag.17

CAPO X - MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 44 - Posteggio di stazionamento taxi	Pag.17
Art. 45 - Stazionamento per lo svolgimento del servizio N.C.C.	Pag.17
Art. 46 - Turni ed orari del servizio taxi	Pag.17
Art. 47 - Trasporto soggetti disabili	Pag.18
Art. 48 - Tariffe	Pag.18
Art. 49 - Ferie, assenze, aspettativa	Pag.19
Art. 50 - Servizi con caratteristiche particolari	Pag.19
Art. 51 - Vigilanza	Pag.20

CAPO XI - ILLECITI E SANZIONI

Art. 52 - Sanzioni	Pag.20
Art. 53 - Sanzioni amministrative pecuniarie	Pag.20
Art. 54 - Diffida	Pag.20
Art. 55 - Sospensione della licenza o autorizzazione	Pag.21
Art. 56 - Sospensione cautelare dal servizio	Pag.21
Art. 57 - Decadenza della licenza / autorizzazione	Pag.21

CAPO XII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 58 - Organico

Pag.22

Art. 59 - Norma di rinvio

Pag.22

Art. 60 - Abrogazione di precedenti disposizioni

Pag.22

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio unificato dei servizi di Taxi con autovettura e di Noleggio con Conducente con autovettura (nel seguito denominati "Taxi" e "N.C.C.") in conformità della legge 15 gennaio 1992 n. 21 e tenuto anche conto delle direttive in materia emanate dalla Regione Emilia Romagna (Deliberazione del consiglio regionale n. 2009 del 31.05.94).

Art. 2 Definizione dei servizi

1. I servizi di Taxi e N.C.C. sono definiti in via generale dall'art. 1 e, nei loro elementi specifici, rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 15 gennaio 1992 n. 21.

Art. 3 Servizi complementari e integrativi

1. La funzione complementare e integrativa del trasporto pubblico di linea, propria degli autoservizi di cui all'art. 2, può essere rafforzata in relazione a particolari esigenze territoriali, sociali o ambientali che inducano a ritenere più efficace e meno oneroso l'impiego delle autovetture taxi ed n.c.c. in luogo degli autobus di linea.

2. In tali casi il Comune provvede - previo coordinamento con gli enti concedenti le autolinee - a stipulare appositi contratti di servizio con i titolari delle licenze ed autorizzazioni di Taxi e di N.C.C. ovvero con gli organismi di cui all'art. 7 della legge 21/1992, per disciplinare le modalità di espletamento dei servizi integrativi, ivi compresa la determinazione delle tariffe a carico dell'utenza e l'eventuale concorso finanziario del Comune medesimo.

3. E' in ogni caso fatto salvo quanto prescritto dall'art. 50, comma 2.

CAPO II CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art. 4 Titolo per l'esercizio dei servizi

1. L'esercizio dei servizi di Taxi e N.C.C. è subordinato al rilascio rispettivamente di apposita licenza o autorizzazione a persona fisica in possesso dei requisiti di cui all'art.6 della legge 21/1992.
2. Le modalità e i criteri per il rilascio dei suddetti titoli sono disciplinati dagli articoli 8 9 10 e 11 della legge 21/1992 e dal presente regolamento.

Art. 5 Cumulo dei titoli

1. I divieti e le possibilità di cumulo delle licenze e delle autorizzazioni sono disciplinati dall'art. 8, comma 2, della legge 21/1992.
2. Il cumulo in capo ad un medesimo titolare di autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C. è ammesso fino ad un massimo di 50% del totale delle autorizzazioni in organico, con un arrotondamento all'unità superiore.

Art. 6 Forme giuridiche di esercizio dei servizi

1. I titolari delle licenze o delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio Taxi o N.C.C. possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate dall'articolo 7 della legge 21/1992.
2. E' consentito conferire la licenza o autorizzazione agli organismi collettivi di cui all'art. 7, comma 1 della legge 21/1992, ferma restando la titolarità in capo al conferente. Il conferimento, al predetto organismo collettivo, dà diritto alla gestione economica dell'attività autorizzata.
3. Ai fini di cui al comma precedente è necessaria la seguente documentazione:
 - a) copia autentica dell'atto con il quale viene conferita la licenza/autorizzazione;
 - b) certificato della C.C.I.A.A. attestante l'esercizio di attività di trasporto di persone da parte dell'organismo collettivo. Detta certificazione sostituisce, per la durata del conferimento, il requisito previsto dal successivo art. 8, comma 1 lettera e);
 - c) copia della documentazione relativa al possesso, da parte del conducente del veicolo, dei requisiti previsti dall'art. 6 della legge 21/1992.
4. L'ufficio comunale competente, dopo aver verificato la documentazione presentata, rilascia entro trenta (30) giorni apposito nulla osta ritenuto efficace fino a quando il titolare non eserciterà la facoltà di richiedere il trasferimento così come previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 7 della legge 21/1992.
5. Nella licenza o autorizzazione, intestata al titolare, sarà riportato in calce, la data del conferimento, la ragione sociale e l'indirizzo del soggetto beneficiario del conferimento.

Art. 7 Ambiti operativi territoriali

1. I titolari di licenza o di autorizzazione possono effettuare il servizio di trasporto su tutto il territorio nazionale e a condizione di reciprocità, negli Stati ove i regolamenti degli stessi lo consentano.
2. Per il servizio Taxi, il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio comunale, fermo restando che oltre tale ambito territoriale la corsa è facoltativa.
3. Per il servizio N.C.C., il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio è effettuato con partenza dal territorio comunale per qualunque destinazione.

CAPO III ACQUISIZIONE DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 8 Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

1. Per ottenere il rilascio del titolo abilitante all'esercizio del servizio Taxi o N.C.C. è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere cittadino italiano ovvero di uno Stato della Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
 - b) essere residente in un Comune della Provincia di Bologna;
 - c) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della legge 21/1992 ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno degli Stati di cui all'art. 7, comma 1;
 - d) essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui all'art.9, comma 1, lettera f);
 - e) essere iscritto all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese;
 - f) essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del mezzo o dei mezzi per i quali sarà rilasciata la licenza o l'autorizzazione di esercizio;
 - g) non avere trasferito rispettivamente altra licenza o autorizzazione nei cinque (5) anni precedenti nell'ambito del Comune;
 - h) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge;
2. Per l'esercizio del servizio N.C.C. è richiesta altresì la disponibilità, nel territorio Comunale di una rimessa, da intendersi come uno spazio, anche a cielo aperto, idoneo allo stazionamento dei mezzi di servizio. L'idoneità della rimessa, qualora destinata al solo stazionamento, è accertata unicamente con riguardo a tale destinazione d'uso. Nel caso, invece, che detta rimessa sia adibita ad usi plurimi o sia contemporaneamente sede del vettore, l'idoneità è accertata in esito anche all'osservanza delle disposizioni antincendio, igienicosanitarie, edilizie, e di quanto altro, eventualmente, prescritto dalla normativa al riguardo;
3. L'iscrizione nel ruolo di cui al comma 1, lettera c), sostituisce la certificazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità professionale e morale in quanto già accertato dagli uffici della Camera di Commercio competente per la formazione e la conservazione del ruolo, di cui all'art. 6, della legge 21/1992.
4. In ogni caso il responsabile del procedimento, di cui alla legge 241/90, può procedere ad accertamenti d'ufficio, nonchè chiedere il rilascio di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentali, ai fini della verifica dei requisiti e della sussistenza degli impedimenti soggettivi alla titolarità della licenza/autorizzazione di cui all'art. 9.
5. Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15.
6. La perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo.

Art. 9 Impedimenti soggettivi

1. Costituiscono impedimenti soggettivi alla titolarità della licenza o autorizzazione:
 - a) l'essere incorso in condanne definitive per reati che comportino l'interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
 - b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi: 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di prevenzione); 31 maggio 1965 n. 575 e successive modifiche (antimafia); 13 settembre 1982 n. 646 (misure di prevenzione di carattere patrimoniale); 12 ottobre 1982 n. 726 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);
 - c) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;
 - d) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;
 - e) l'essere incorsi in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai due (2) anni e salvi i casi di riabilitazione;
 - f) svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima. L'eventuale ulteriore attività dovrà comunque essere dichiarata e documentata all'Amministrazione comunale.

2. Il verificarsi successivo in capo al titolare degli impedimenti di cui al presente articolo comporta la decadenza dal titolo.

CAPO IV COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

Art. 10 Funzioni

1. Per l'esame di problemi di carattere generale e per l'espressione di pareri, in riferimento all'esercizio del servizio ed all'applicazione del presente regolamento, è istituita una apposita Commissione consultiva, nominata con le modalità di cui all'art.11.
2. La Commissione consultiva esprime parere obbligatorio nelle seguenti materie:
 - a) formazione e variazione degli organici dei servizi;
 - b) formazione e variazione di norme regolamentari;
 - c) tariffe;
 - d) criteri e procedure per i posteggi di stazionamento;
 - e) criteri e procedure per i turni ed orari del servizio taxi;
3. Qualora il parere obbligatorio non venga espresso entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della richiesta, si potrà procedere indipendentemente dalla acquisizione del parere.
4. Il termine di cui al comma 3 può essere prorogato, per una sola volta, nel caso in cui il Presidente della Commissione ne abbia rappresentato la necessità ai fini istruttori.

Art. 11 Composizione e nomina

1. La Commissione consultiva di cui all'art. 10, è costituita con atto del Sindaco ed è composta da quattro (4) membri, di cui:
 - a) uno designato dal Comune con funzioni di Presidente.
 - b) uno designato dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale operanti in ambito locale;
 - c) uno designato dalle associazioni delle imprese in forma associata maggiormente rappresentative in ambito provinciale;
 - d) uno designato dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale operanti in ambito locale.
2. Qualora le associazioni di cui al comma 1, lettera b), c), non raggiungessero l'accordo per la designazione congiunta dei loro rappresentanti, il Sindaco, procede, con sorteggio, alla nomina dei membri fra i nominativi segnalati dalle suddette associazioni.
3. Nel caso in cui, entro i termini stabiliti, taluna delle associazioni di categoria, non provveda a designare i propri rappresentanti, la Commissione è costituita dai soli componenti effettivamente designati.
4. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del Comune di Imola di qualifica non inferiore alla VI.

Art. 12 Modalità di funzionamento

1. Le sedute della Commissione sono convocate dal Presidente, il quale fissa l'ordine del giorno.
2. La Commissione è convocata di norma almeno una volta all'anno. Può essere, altresì, convocata qualora pervenga al Presidente apposita e motivata richiesta da parte di alcuno dei componenti la Commissione medesima. Il Presidente comunica le proprie determinazioni entro 20 giorni dalla richiesta.
3. Le sedute della Commissione sono valide quando vi sia la presenza della maggioranza dei suoi componenti ivi compreso almeno il membro di cui all'art. 11, comma 1, lettera a);
4. In caso di assenza temporanea del Presidente, la carica viene assunta da altro componente di nomina comunale.
5. Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale, a cura del segretario della Commissione.
6. Il verbale deve riportare, in modo sintetico, le posizioni espresse da tutti i componenti presenti.

Art. 13 Durata in carica e sostituzione dei membri

1. La Commissione consultiva resta in carica quattro (4) anni a far tempo dalla sua costituzione.
2. I componenti della Commissione possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni, ad iniziativa del Comune o della associazione che li ha designati.

CAPO V CRITERI DI DEFINIZIONE DEGLI ORGANICI TAXI E N.C.C.

Art. 14 Determinazione degli organici

1. Il numero delle autovetture, da adibire al servizio di taxi ed al servizio di noleggio con conducente, come pure la sua distribuzione territoriale, è stabilito dal consiglio comunale nel rispetto dei criteri e della metodologia predisposti dalla Provincia di Bologna.
2. Spetta alla Provincia l'approvazione dei suddetti provvedimenti da considerarsi a tutti gli effetti come parte integrante del presente regolamento.

CAPO VI MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 15 Concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni.

1. Le licenze per l'esercizio del servizio Taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C. vengono assegnate in seguito a pubblico concorso ai soggetti iscritti al ruolo dei conducenti fino a copertura degli organici comunali dei servizi, determinati ai sensi dell'art. 14.
2. Qualora si verifichi, per qualsiasi motivo, una vacanza negli organici dei servizi; si procede ad indire il relativo concorso, fatta salva l'esistenza di valida graduatoria.
3. L'indizione del concorso, di competenza della Giunta Comunale che provvederà al rilascio del titolo autorizzativo, avviene entro 150 giorni dalla data di esecutività della deliberazione con cui sono determinati gli organici o si è aumentato il contingente numerico esistente.
4. L'approvazione del bando, di competenza del Sindaco o suo delegato, è pubblicato sul bollettino della Regione Emilia Romagna.

Art. 16 Contenuti del bando di concorso

1. Il bando di pubblico concorso deve prevedere :
 - a) il numero delle licenze o delle autorizzazioni da rilasciare;
 - b) i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso e per il rilascio delle licenze o delle autorizzazioni;
 - c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità per l'inoltro della stessa, i documenti eventuali da produrre e relativo regime fiscale;
 - d) l'indicazione di eventuali titoli che danno luogo a preferenza ai sensi dell'art. 19;
 - e) le materie di esame;
 - f) la valutazione dei titoli nel caso di indizione di concorso pubblico per titoli o per titoli ed esami;
 - g) il rinvio alle norme del presente regolamento per quanto concerne la validità e l'utilizzo della graduatoria;
 - h) la votazione minima fissata per il conseguimento dell'idoneità.

Art. 17 Presentazione della domanda

1. La domanda per la partecipazione al concorso per l'assegnazione della licenza di Taxi e dell'autorizzazione per N.C.C. deve essere presentata al Sindaco, in bollo, con firma autenticata a norma della legge 15/1968. Nel caso la presentazione dell'istanza avvenga in presenza del dipendente pubblico addetto, non occorre autenticare la firma in base alla L. 127/97 (Bassanini 2). Nella domanda devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita.

2. La domanda medesima deve contenere, in forma di dichiarazione sostitutiva, ai sensi della legge 15/1968, il possesso dei requisiti di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g), h).

Art. 18 Commissione di concorso

1. Per l'espletamento del concorso di cui all'art. 15, la Giunta nomina un'apposita Commissione di concorso.

2. La Commissione è composta dal Dirigente del Settore competente o altra figura con competenze equivalenti, con funzioni di Presidente, e da due esperti nelle discipline previste per le prove concorsuali, di cui almeno uno esterno all'Amministrazione. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale con qualifica non inferiore alla VI.

3. Nel caso in cui vi siano candidati che chiedano di sostenere la prova per una o più lingue straniere, la Commissione è integrata da un esperto nella lingua prescelta.

4. Gli uffici comunali competenti valutano la regolarità delle domande di ammissione e trasmettono alla Commissione l'elenco dei candidati ammessi.

5. La data dell'esame, fissata dalla Commissione, è comunicata agli interessati a mezzo di lettera raccomandata A. R. da inviare al domicilio indicato nella domanda almeno 20 giorni prima della data suddetta.

6. Per esprimere il proprio giudizio ogni commissario dispone di dieci (10) voti.

7. L'eventuale giudizio positivo, riferito dall'accertamento della conoscenza delle lingue straniere, sarà tenuto in conto dalla Commissione nella formulazione del giudizio complessivo.

8. Alla prova d'esame e alle relative valutazioni debbono essere presenti tutti i commissari, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.

9. La Commissione, una volta svolte le prove d'esame, redige la graduatoria di merito, tenendo altresì conto dei titoli di preferenza e la trasmette alla Giunta Comunale per l'approvazione.

Art. 19 Titoli di preferenza

1. A parità di merito costituiscono titolo di preferenza, nell'ordine:

- a) aver esercitato servizio di Taxi in qualità di sostituto alla guida ovvero essere stato dipendente di una impresa di N.C.C. ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 21/1992;
- b) la residenza nel Comune.

2. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata dalla maggiore età.

Art. 20 Materie d'esame

1. L'esame si svolge o attraverso un colloquio ovvero attraverso una prova scritta sulle materie sottoelencate:

- a) la conoscenza del regolamento comunale relativo all'esercizio del servizio pubblico non di linea (Taxi e N.C.C.)
- b) la conoscenza di elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi e siti storici del Comune;

2. Il candidato può indicare nella domanda, le eventuali lingue straniere prescelte, per la prova facoltativa, tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo. L'accertamento della conoscenza delle lingue straniere sarà effettuato contestualmente alla prova d'esame.

Art. 21 Validità della graduatoria

1. La graduatoria ha validità di tre (3) anni dalla data di approvazione.

2. I posti d'organico che si rendono vacanti nel corso del triennio di validità della graduatoria devono essere coperti utilizzando la graduatoria medesima fino al suo esaurimento.

Art. 22 Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

1. Il responsabile del procedimento, entro venti (20) giorni dalla approvazione della graduatoria di merito, ne dà formale comunicazione agli interessati assegnando loro un termine di novanta (90) giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 8, comma 1, lettera e), f), i) e comma 2.
2. Le licenze e le autorizzazioni sono rilasciate entro trenta (30) giorni dal ricevimento della documentazione suddetta, qualora riscontrata regolare.

Art. 23 Validità delle licenze e delle autorizzazioni

1. Le licenze e le autorizzazioni sono sottoposte a controllo annuale da parte dell'Amministrazione comunale al fine di accertare il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
2. Entro il 30 novembre di ogni anno deve essere presentata dal titolare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi della legge 15/1968, attestante il permanere dei requisiti di cui all'art. 8. Rimane ferma la facoltà del responsabile del procedimento di richiedere ulteriori documenti che ritenesse necessari.
3. L'eventuale ulteriore documentazione di cui al precedente comma 2 deve essere trasmessa entro trenta (30) giorni dalla data in cui perviene all'interessato la richiesta.
4. Il titolare della licenza od autorizzazione può essere dichiarato decaduto, anche prima del suddetto termine di controllo, nei casi e con le forme previste dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.

Art. 24 Inizio del servizio

1. Nel caso di assegnazione della licenza e dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o a causa di morte, il titolare deve obbligatoriamente, a pena di decadenza, iniziare il servizio entro quattro (4) mesi dal rilascio del titolo, o da trasferimento del medesimo.
2. Detto termine può essere prorogato di altri quattro (4) mesi solo in presenza di certificazione attestante l'impossibilità ad iniziare il servizio.

CAPO VII MODALITA' PER IL TRASFERIMENTO DELLE LICENZE O DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 25 Trasferibilità per atto tra vivi

1. La licenza o l'autorizzazione fanno parte della dotazione d'impianto d'azienda e sono trasferibili in presenza di documentato trasferimento dell'azienda o di un ramo della stessa.
2. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 21/1992, il trasferimento è concesso dal Comune su richiesta del cedente, a persona da questi designata purchè in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento, quando il cedente medesimo si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) essere titolare di licenza o autorizzazione da almeno cinque (5) anni;
 - b) avere raggiunto il sessantesimo (60) anno di età;
 - c) essere riconosciuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per il ritiro definitivo della patente di guida.
3. L'attestazione della inabilità o inidoneità al servizio di cui al precedente comma 2, lettera c) deve essere fornita dal titolare, avvalendosi di apposito certificato rilasciato dalla Commissione Medica operante presso le strutture sanitarie territorialmente competenti. Fermo restando l'immediata cessazione del servizio, il certificato rilasciato dovrà, entro cinque (5) giorni, essere consegnato all'ufficio comunale competente il quale provvederà a richiedere, con apposita ordinanza, la riconsegna, entro 10 giorni, dei titoli autorizzativi e relativi

contrassegni identificativi. Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione dovrà essere richiesta entro un (1) anno dalla notifica dell'apposita ordinanza, a pena di decadenza.

4. Ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge 21/1992, per cinque (5) anni dalla data del trasferimento suddetto, il trasferente non può diventare titolare di altra licenza o autorizzazione conseguita nello stesso Comune tramite concorso pubblico o trasferimento.

Art. 26 Trasferibilità per causa di morte del titolare

1. In caso di morte del titolare la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite ai sensi dell'articolo 9 della legge 21/1992.

2. Gli eredi devono comunicare, al competente ufficio comunale il decesso entro sei (6) mesi dal verificarsi dell'evento. La comunicazione deve altresì indicare:

- a) la volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio di subentrare nella titolarità della licenza o della autorizzazione. In tal caso si rende sempre necessaria da parte di tutti gli aventi diritto, la produzione della rinuncia scritta a subentrare nell'attività; la sottoscrizione delle suddette dichiarazioni deve essere autenticata nelle forme di cui all'art. 20 della legge 15/1968. Nel caso la presentazione dell'istanza avvenga in presenza del dipendente pubblico addetto, non occorre autenticare la firma in base alla L. 127/97 (Bassanini 2).

Oppure:

- b) la volontà degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto di designare un soggetto, previa approvazione espressa da parte dello stesso, non appartenente al nucleo familiare in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio quale subentrante nella titolarità della licenza o dell'autorizzazione, qualora gli eredi stessi si avvalgano della facoltà di trasferire ad altri la licenza o l'autorizzazione;

Oppure:

- c) limitatamente alle licenze taxi, la volontà degli eredi minori di avvalersi della facoltà di cui all'art. 10 comma 2, della legge 21/1992.

3. Il subentro di cui al precedente comma 2, lettera a) e b), deve avvenire, mediante designazione nominativa, entro il termine massimo di due (2) anni dalla data del decesso. Nel caso previsto dal comma 2, lettera c), gli eredi minori o che non abbiano ancora raggiunto il 21° anno di età, possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo ed in possesso dei requisiti previsti all'art. 8, comunque, non oltre 12 mesi dal raggiungimento del 21° anno di età.

4. Il mancato subentro o la mancata designazione nei termini di cui al precedente comma 3 vengono considerati come rinuncia al trasferimento della licenza e dell'autorizzazione, con conseguente decadenza.

5. Il subentrante o il sostituto, ai sensi del precedente comma 3, deve presentare, al competente ufficio comunale, entro il termine di novanta (90) giorni dalla data di accettazione, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 8.

6. In ogni caso in cui gli eredi del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.

Art. 27 Sostituzione alla guida

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di Taxi, possono essere sostituiti, temporaneamente, alla guida del taxi da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 6 della legge 21/1992 ed in possesso dei requisiti prescritti:

- a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
- b) per chiamata alle armi;
- c) per un periodo di ferie non superiore a trenta (30) giorni lavorativi annui;
- d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
- e) nel caso di incarichi sindacali o pubblici elettivi che comportino un impegno a tempo pieno.

2. Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 6 della legge 21/1992 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età.
3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della legge 18 aprile 1962, n. 230.
4. Il titolare della licenza taxi deve segnalare la sostituzione alla guida all'ufficio Comunale competente. La segnalazione deve contenere l'indicazione dei motivi della sostituzione tra quelli di cui al comma 1, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto, e la dichiarazione concernente il possesso dei requisiti prescritti e l'osservanza della disciplina dei rapporti di collaborazione di cui rispettivamente ai commi 3 e 7. A riguardo alla segnalazione suddetta devono essere allegati:

- a) copia dell'atto di assunzione sottoscritta sia dal titolare che dal sostituto;
- b) copia della comunicazione indirizzata alla sezione circoscrizionale dell'ufficio di collocamento, con l'avvenuta regolarizzazione della assunzione a tempo determin.;
- c) copia della posizione INAIL e INPS attestante la regolarizzazione come lavoratore dipendente del sostituto.

5. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche da un contratto di lavoro autonomo per un termine non superiore a sei (6) mesi. Nell'ipotesi del suddetto contratto, ai fini della tutela dei trasportati, il titolare dovrà produrre idonea documentazione di copertura assicurativa e copia autentica del contratto.

6. Qualora dalle verifiche d'ufficio risultassero delle irregolarità nella sostituzione si provvederà ad interdire il proseguimento dell'attività ed applicare le sanzioni amministrative del caso.

Art. 28 Collaborazione familiare

1. I titolari di licenza taxi o di autorizzazione N.C.C. possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del codice civile. A tal fine la documentazione richiesta è la seguente:

- a) dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto dell'art. 10, comma 4, della legge 21/1992;
- b) dichiarazione sostitutiva, resa dal collaboratore familiare ai sensi della legge 15/1968, attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 8, comma 1, lettera a), b), c).

2. L'ufficio Comunale competente, verificata la documentazione ed i requisiti previsti, rilascia, con atto apposito, nulla osta e ne riporta nota nella licenza/autorizzazione.

3. Si applicano ai collaboratori le disposizioni dell'art. 9.

4. Il collaboratore familiare, per il servizio taxi, ha l'obbligo di rispettare i turni ed orari assegnati al titolare.

5. La sussistenza dell'impresa familiare è accertata annualmente, tramite dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi della legge 15/1968, rilasciata dal titolare della licenza o autorizzazione.

6. La non conformità della attività svolta alle forme previste dall'art. 230 bis del codice civile nonchè la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti o la sussistenza degli impedimenti di cui all'art. 9 comporta l'immediata revoca del nullaosta rilasciato dall'Amministrazione comunale.

CAPO VIII OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI DI AUTOVEICOLI IN SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA.

Art. 29 Obblighi dei conducenti

1. I conducenti delle autovetture di servizio Taxi e N.C.C. hanno l'obbligo di:

- a) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
- b) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più economico nel recarsi al luogo indicato;
- c) caricare e saldamente assicurare i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto non deteriori il veicolo;
- d) entrare su richiesta dell'utente anche in strade private delimitate da cancelli, a meno che l'accesso e le conseguenti manovre connesse alla circolazione e alle svolte non siano in violazione al C.d.S.;
- e) applicare sul mezzo, ai sensi di quanto disposto da apposita ordinanza, i contrassegni distintivi di riconoscimento e gli adesivi specificanti la tipologia della tariffa, rilasciati dall'Amministrazione comunale;
- f) compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza);
- g) tenere nel veicolo oltre i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso la licenza o l'autorizzazione comunale. Detti documenti, da esibire a richiesta degli agenti e dei funzionari di polizia stradale, debbono essere tenuti aggiornati;
- h) avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
- i) depositare qualunque oggetto dimenticato sul mezzo, del quale non si possa procedere a restituzione immediata, entro tre (3) giorni dal ritrovamento, salvo cause di forza maggiore, al competente ufficio del Comune;
- l) trasportare, gratuitamente, i cani accompagnatori dei non vedenti;
- m) comunicare, all'ufficio Comunale, il cambio di residenza entro il termine di trenta (30) giorni.
- n) comunicare, all'ufficio Comunale, eventuali notifiche delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione, entro le 24 ore successive alla notifica.

Art. 30 Obblighi specifici per l'esercente il servizio taxi

1. Oltre agli obblighi di cui all'art. 29 l'esercente il servizio taxi ha l'obbligo di:

- a) aderire ad ogni richiesta di trasporto da parte di qualsiasi persona da effettuarsi nell'ambito del Comune, purchè il numero dei richiedenti il servizio non sia superiore al massimo consentito dalle caratteristiche omologative della autovettura o l'autovettura sia già impegnata o si trovi in procinto di terminare il servizio.
- b) avere il segnale "taxi" illuminato nelle ore notturne, quando l'autovettura si trova fuori dalle piazzole di sosta ed è disponibile;
- c) essere, durante il servizio e nei luoghi adibiti allo stazionamento, a disposizione del pubblico, in prossimità della propria autovettura e comunque in grado di rispondere tempestivamente alle chiamate;
- d) richiedere il solo pagamento dell'importo visualizzato sul tassametro e degli eventuali supplementi previsti dalle tariffe approvate, dando dei medesimi, comunicazione all'utente e fornendo eventuali chiarimenti richiesti;
- e) rispettare i turni di servizio assegnati e gli orari prescelti.
- f) effettuare la corsa richiesta, tramite chiamata dalla colonnina telefonica sita nel posteggio, per il taxi capofila;
- g) trasmettere la segnalazione di cui all'art. 32, comma 4.

Art. 31 Obblighi specifici per l'esercente il servizio N.C.C.

1. Oltre agli obblighi di cui all'art. 29, l'esercente il servizio N.C.C. ha l'obbligo di:
 - a) rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio (luogo ed ora convenuti) salvo cause di forza maggiore;
 - b) di comunicare entro quindici (15) giorni, all'Ufficio Comunale, l'eventuale variazione dell'indirizzo della rimessa;
 - c) di riportare la vettura nella rimessa non appena conclusa la prestazione relativa ad ogni singolo contratto di trasporto.
 - d) di applicare ai dipendenti il Contratto Nazionale di lavoro della categoria di riferimento.

Art. 32 Diritti dei conducenti Taxi e N.C.C.

1. I conducenti, durante l'espletamento del servizio, hanno i seguenti diritti:
 - a) essere tempestivamente informati, dall'Amministrazione comunale, di tutte le variazioni della toponomastica locale;
 - b) richiedere all'utente, in caso di servizio comportante una spesa rilevante, un anticipo comunque non superiore al 50% dell'importo presunto o pattuito;
 - c) rifiutare il trasporto di animali fatto salvo quanto disposto dall'art. 29, comma 1 lettera l);
 - d) applicare, all'interno del veicolo, una targhetta con la scritta "si prega di non fumare";
2. In particolare il tassista ha diritto di:
 - a) rifiutare la corsa all'utente che si presenti in stato non conforme alla decenza o al decoro, ovvero che sia in stato di evidente alterazione;
 - b) rifiutare altresì la corsa a persona che, in occasione di precedenti servizi, abbia arrecato danno all'autovettura, sia risultato insolvente o abbia tenuto comportamenti gravemente scorretti.
 - c) pretendere, in caso di attesa richiesta dall'utente, il corrispettivo della corsa indicata dal tassametro in quel momento;
 - d) rifiutare la corsa che comporti l'allungamento del servizio di oltre trenta (30) minuti al turno di lavoro prescelto.
3. In deroga a quanto stabilito dall'art. 30, lettera c), nei posteggi con almeno cinque (5) stalli, è consentito, a non più di due (2) tassisti, di allontanarsi, per esigenze strettamente personali e per un tempo massimo di quindici (15) minuti da comprovarsi mediante apposita segnalazione. In tal caso è fatto obbligo fare stazionare il mezzo in posizione tale che non intralci la regolarità del servizio delle altre vetture.
4. L'avvalersi della facoltà di cui al precedente comma 2, lettera a) e b) comporta, entro tre (3) giorni, da parte del tassista, una segnalazione circostanziata per informare l'ufficio Comunale.

Art. 33 Divieti per i conducenti di Taxi e N.C.C.

1. E' fatto divieto ai conducenti di autoveicoli in servizio di:
 - a) fermare il veicolo ed interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri ovvero in casi di accertata forza maggiore o pericolo;
 - b) fumare o consumare cibo durante la corsa;
 - c) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati o pattuiti;
 - d) togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento del mezzo;
 - e) ostacolare l'opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo e delle aree pubbliche;
 - f) effettuare qualsiasi forma fissa di pubblicità, nel veicolo di servizio, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale;
 - g) esporre messaggi pubblicitari in difformità dalle norme fissate da specifiche ordinanze comunali e dal decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e relativo regolamento di attuazione d.p.r. n. 495 del 16 dicembre 1992;
 - h) usare, verso gli utenti ed i colleghi, modi e maniere scorretti o comunque modi non consoni al pubblico servizio espletato;
 - i) trasportare animali di loro proprietà;
 - j) consentire la conduzione del veicolo a persone estranee anche se munite di patente idonea.

- k) applicare nella autovettura contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento.
- l) effettuare, in servizio, propaganda a favore di organizzazioni politiche e sindacali.

Art. 34 Divieti specifici per l'esercente in servizio Taxi

1. Oltre ai divieti di cui all'art. 33 all'esercente il servizio Taxi è vietato:
 - a) fare salire sul mezzo, durante la sosta nelle piazzole, persone estranee per intrattenimento;
 - b) consumare cibo durante la sosta nelle piazzole;
 - c) effettuare servizio di trasporto passeggeri con il segnale "vettura libera";
 - d) provvedere al lavaggio o manutenzione del veicolo nelle piazzole di sosta;
 - e) accettare prenotazioni in qualsiasi forma;
 - f) sollecitare l'utilizzo della propria autovettura da parte degli utenti, fatta salva loro esplicita richiesta;
 - g) Iniziare il servizio nel territorio di altro Comune;
 - h) effettuare, durante la sosta nelle piazzole, attività estranee al servizio.

Art. 35 Divieti specifici per l'esercente il servizio N.C.C.

1. E' vietata la sosta che non sia collegata ad un contratto di trasporto in atto, tranne che per esigenze particolari e per un tempo non superiore, comunque, a quindici (15) minuti.
2. Nei casi di sosta, collegata ad un contratto di trasporto in atto, incombe al noleggiatore l'onere di dimostrare tale circostanza. Tale dimostrazione, per casi particolari e motivati, riconosciuti dall'agente accertatore, può essere fornita entro le ventiquattro (24) ore successive all'accertamento.

CAPO IX CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI DEI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO TAXI E N.C.C.

Art. 36 Caratteristiche dei veicoli

1. Gli autoveicoli di servizio di cui al presente regolamento devono:
 - a) avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
 - b) essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente ;
 - c) avere idonea agibilità ed almeno 3 sportelli di salita;
 - d) avere un bagagliaio capace di contenere eventuali valigie al seguito dell'utente anche con l'installazione di portabagagli all'esterno della vettura;
 - e) essere collaudati per non meno di 4 posti e per non più di 8 posti per i passeggeri.
 - f) essere muniti di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito decreto del Ministro dei Trasporti, se immatricolati a partire dal 1 gennaio 1992;
 - g) ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalle vigenti norme qualora siano adattati per il trasporto di soggetti disabili.
2. L'applicazione di eventuale strumentazione oltre a quella espressamente consentita, deve in ogni caso essere funzionale al servizio e previamente comunicato all'ufficio comunale competente. L'ufficio stesso può intervenire, nel termine di trenta (30) giorni dalla predetta comunicazione, al fine di disporre la rimozione della strumentazione in questione qualora ritenuta non funzionale.

Art. 37 Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio Taxi

1. Oltre alle caratteristiche di cui all'art. 36, l'autoveicolo taxi deve:
 - a) essere dotato di tassametro, con le caratteristiche di cui all'art. 39;
 - b) avere a bordo la tabella delle tariffe a disposizione dell'utenza esposta in modo ben visibile. La tabella deve essere collocata nella parte retrostante dei sedili anteriori, con la possibilità di estrarla da eventuali supporti, per la lettura nelle diverse lingue straniere;
 - c) portare nel cruscotto, unitamente al contrassegno indicante il numero della licenza, gli appositi adesivi specificanti la tipologia delle tariffe e dei supplementi. Qualora non sia possibile, per insufficienza di spazio o dalle caratteristiche tecniche del cruscotto, la collocazione degli adesivi può essere fatta in luogo diverso, all'interno del veicolo, purchè ben visibile;
 - d) essere del colore stabilito dall'apposito decreto del Ministro dei Trasporti, se immatricolato in data successiva al 31 dicembre 1992;
 - e) portare negli sportelli anteriori il solo contrassegno identificativo indicante il numero della licenza, il nome e lo stemma del Comune di appartenenza, la scritta in colore nero "servizio pubblico";
 - f) portare sul tetto della vettura apposito segnale illuminabile con dicitura "TAXI";
 - g) portare, se collegato a un ponte radio, sulle parti laterali dei parafranghi anteriori, un contrassegno di riconoscimento approvato dall'Amministrazione comunale.
2. E' consentito esporre adesivi per la richiesta di fatturazione.

Art. 38 Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio N.C.C.

1. Oltre le caratteristiche di cui all'art. 36, l'autoveicolo N.C.C. deve:
 - a) essere di colore bleu o nero. Per i veicoli con più di cinque posti è consentita la loro immatricolazione anche se di diverso colore; è ammesso, altresì, la stessa colorazione prevista per le vetture adibite a servizio taxi, qualora si tratti di vetture commercializzate esclusivamente con tali colorazioni. In tutti i casi è previsto il rilascio dell'apposito nulla osta, previa verifica, da parte del competente ufficio Comunale.
 - b) portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" nonchè una targa metallica, collocata nella parte posteriore del veicolo, inamovibile, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma del Comune ed il numero della autorizzazione. La forma di detti contrassegni è stabilita con apposita ordinanza del Comune;
 - c) essere dotato di contachilometri con numerazione parziale azzerabile.

Art. 39 Tassametro per il servizio Taxi

1. L'installazione del tassametro deve essere effettuata dalle officine di fiducia autorizzate dal Comune;
2. Il tassametro, deve essere omologato e dotato delle seguenti caratteristiche tecniche:
 - a) funzionare a base multipla (tempo e percorso) per il servizio urbano ed a base chilometrica per il servizio extraurbano. Il funzionamento a base multipla deve essere comandato da un congegno ad orologeria che si attivi azionando il tassametro per l'inserimento di relativa tariffa;
 - b) indicare l'esatto importo in lire italiane.
3. Il tassametro deve essere collocato internamente alla vettura in modo tale che, sia l'autista sia l'utente, possano leggere chiaramente le indicazioni in esso contenute.
4. Il tassametro è sottoposto a verifica, da parte del competente ufficio Comunale per accertare il rispetto delle caratteristiche tecniche di cui al comma 2, della collocazione di cui al comma 3 e della corretta taratura tariffaria. A seguito della suddetta verifica il tassametro è sottoposto a piombatura.
5. Tutte le modifiche, determinate dall'Amministrazione comunale, aventi effetto sul tassametro, obbligano all'adeguamento dello stesso e alla verifica di cui al comma 4.
6. Il tassametro deve altresì:

- a) essere messo in azione solo al momento in cui il veicolo viene impegnato in servizio e bloccato non appena l'autoveicolo sia giunto a destinazione ovvero venga licenziato dall'utente;
 - b) indicare gli eventuali supplementi stabiliti dalla tariffa, ad esclusione di quanto indicato dalla successiva lettera c);
 - c) L'applicazione dei supplementi, notturno e festivo, va attuata al momento della discesa dell'utente dal taxi;
7. L'eventuale richiesta di sosta, in percorso a tariffa extraurbana, è da considerarsi un supplemento ed il relativo importo, pari al tempo di sosta effettuato, può essere richiesto separatamente.
8. Non possono essere tenuti in esercizio tassametri imperfetti o comunque alterati.
9. In caso di avaria del tassametro, il tassista deve informare immediatamente il passeggero e condurlo a destinazione solo su espressa richiesta. In tal caso l'importo della corsa sarà riscosso in base all'approssimativo percorso chilometrico eseguito ed alla durata del servizio calcolato sulla tariffa vigente.
10. Il tassista è tenuto a dare comunicazione al competente ufficio Comunale di qualsiasi intervento che abbia richiesto la spiombatura del tassametro. In tal caso si provvederà nuovamente ai sensi del precedente comma 4.
11. Il tassista è tenuto, inoltre, a notificare all'ufficio comunale ogni eventuale modificazione dei pneumatici delle ruote motrici della autovettura con altri di misura diversa, nel qual caso si dovrà procedere a tarare il tassametro in base alle nuove misure.

Art. 40 Controllo dei veicoli

1. Fatta salva la verifica di competenza degli organi della MCTC, le autovetture da adibire al servizio Taxi ed al servizio di N.C.C. sono sottoposte, prima dell'inizio del servizio, o secondo necessità, a controllo da parte del competente ufficio Comunale, onde accertare, in particolare, l'esistenza delle caratteristiche previste dagli articoli 36, 37, 38. Il competente ufficio comunale, per l'esercizio del controllo, si avvale della Polizia Municipale.
2. Il veicolo sottoposto a controllo che sia riscontrato privo di tutte o di parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, dovrà, nel termine indicato dall'ufficio comunale, essere ricondotto a condizioni atte al riconoscimento dell'idoneità. Il termine per provvedere deve risultare congruo tenuto conto delle tipologie di prescrizione utili per ottenere l'attestazione di idoneità del mezzo. Trascorso inutilmente detto termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, il Sindaco provvede ai sensi dell'art. 58, comma 1.
3. I titolari di licenza Taxi o autorizzazione N.C.C. hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo ed orario indicato, salvo casi di forza maggiore documentati ed accertabili da parte dell'ufficio comunale competente.
4. L'ufficio competente Comunale, in caso di regolarità della verifica, provvede a rilasciare apposita attestazione di idoneità della vettura.

Art. 41 Avaria del veicolo

1. Qualora per avaria del veicolo, od altre cause di forza maggiore, la corsa o il servizio debba essere sospeso, l'utente ha diritto di corrispondere solo l'importo maturato al verificarsi dell'evento.
2. Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare all'utente ogni ulteriore possibile danno e disagio.

Art. 42 Sostituzione veicolo in caso di fermo

1. Il veicolo fermo per motivi tecnici, potrà essere sostituito, previa autorizzazione del Comune, per il solo periodo di fermo, con altro avente tutte le caratteristiche d'idoneità previste e debitamente collaudata per il servizio pubblico non di linea, di proprietà di altro titolare di servizio analogo.

Art. 43 Radio telefono

1. Il servizio Taxi e N.C.C. può svolgersi avvalendosi di un servizio centralizzato di radio telefono 2. Il servizio radiotaxi, assicura il soddisfacimento della richiesta di trasporto mediante impegno dell'autovettura che comporti il minor costo per l'utente. Il servizio di radiotaxi comporta un supplemento tariffario nella misura massima stabilita dall'autorità comunale sentiti i gestori dei ponti radio.
2. Il servizio radio telefono di N.C.C. raccorda gli utenti e gli esercenti il servizio, presso le rispettive sedi o rimesse. Le sedi o rimesse possono a loro volta essere collegate telefonicamente con le singole autovetture in servizio per comunicare, alle stesse, le prenotazioni pervenute.

CAPO X - MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 44 Posteggio di stazionamento taxi

1. Lo stazionamento delle autovetture taxi avviene in luogo pubblico, in apposite aree (piazzole) a tal fine predisposte. Dette aree vengono individuate dal Sindaco. Spetta all'Amministrazione comunale, esclusivamente, l'allestimento e la manutenzione delle piazzole ai sensi degli articoli 6, 7 e 37 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada).
2. I tassisti debbono prendere posto con la vettura nelle piazzole secondo l'ordine di arrivo. La partenza per effettuare il servizio avviene con lo stesso ordine. E' però facoltà dell'utente scegliere il taxi di cui servirsi, indipendentemente dall'ordine sopraddetto. E' altresì possibile, in caso di chiamata via radio, uscire dall'ordine di arrivo per espletare il servizio richiesto.
3. E' facoltà del Sindaco l'interdizione dall'uso di dette piazzole quando lo ritenga necessario, nonchè l'eventuale spostamento in altra area, per motivi di interesse pubblico.
4. Le autovetture taxi possono, altresì, sostare in prossimità di teatri e di altri luoghi di spettacolo o di pubblico divertimento, soltanto un'ora avanti la fine dello spettacolo o della riunione, mettendosi in fila secondo l'ordine di arrivo e senza intralciare la viabilità.
5. E' consentito all'utente di accedere al servizio Taxi fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista per l'immediata prestazione.
6. E' fatto divieto caricare l'utenza in prossimità e/o a vista del posteggio, qualora vi siano taxi o clienti in attesa nel posteggio stesso.

Art. 45 Stazionamento per lo svolgimento del servizio N.C.C.

1. Lo stazionamento delle autovetture di servizio N.C.C. avviene esclusivamente all'interno delle rispettive rimesse, presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza.
2. Eventuali deroghe dovranno essere conformi a quanto previsto dall'art. 11, comma 6, della legge 21/1992.

Art. 46 Turni ed orari del servizio Taxi

1. Il servizio Taxi è regolato da turni ed orari stabiliti con apposita ordinanza del Comune. Spetta al competente ufficio il controllo sulla rispondenza dei turni e degli orari di servizio in relazione alle esigenze dell'utenza, nonchè l'organizzazione e la gestione del servizio stesso.
2. I tassisti sono tenuti ad osservare scrupolosamente i turni e gli orari di servizio loro assegnati. I turni di servizio sono suddivisi in gruppi ed orari. E' obbligatorio il riposo tra il termine di un turno e l'inizio di un altro. Il periodo di riposo non può comunque essere inferiore a sei (6) ore.
3. E' consentito, al termine del turno, il prolungamento dell'orario per chi si trovi, secondo l'ordine di arrivo:
 - a) primo, in tutti i posteggi dell'area;

4. All'inizio del servizio è consentito caricare l'utenza dieci (10) minuti prima dell'orario purchè il posteggio sia privo di altri taxi. Altresì, è consentito restare in attesa, ma in coda al posteggio dando sempre la precedenza ai tassisti in servizio.
5. Il tassista deve esporre, in maniera visibile dall'esterno della autovettura, la scheda mensile rilasciata dal Comune di Imola dove sono stati riportati:
 - a) il turno del servizio prescelto;
 - b) l'orario di servizio prescelto nella giornata; eventuali errori, nella scelta del turno, possono essere corretti dallo stesso tassista che dovrà avvalersi della controfirma di almeno due colleghi di servizio.
6. Il tassista deve, altresì, conservare, per un anno dalla scadenza, le schede mensili di cui al comma 5, al fine di eventuali controlli da parte dell'autorità competenti.
7. Il contrassegno distintivo del turno dovrà essere posto nel lunotto posteriore del veicolo in alto a destra.
8. Per motivi di salute, gravi situazioni familiari, incarichi dirigenziali negli organismi economici o sindacali di categoria, possono essere concessi temporanei turni speciali. La richiesta deve essere comprovata da apposita documentazione e presentata al competente ufficio Comunale.
9. In caso di emergenza, dovuta a neve, calamità naturali, o altri eventi eccezionali ed imprevedibili di qualunque tipo, possono essere disposte modalità di servizio particolari, quali: prolungamento dell'orario di lavoro e/o soppressione del turno di riposo od entrambe. Tali modalità, da concordare tra l'ufficio competente del Comune e le associazioni sindacali ed economiche di categoria, valgono per tutti i tassisti e sono facoltative. L'emergenza viene affrontata dall'ufficio suddetto cui spetta la scelta delle modalità di intervento da attivare. Qualora non sia possibile, per motivi di urgenza, concordare le modalità di intervento con l'ufficio preposto, si consente l'attivazione diretta agli organismi economici di categoria.

Art. 47 Trasporto disabili

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge 21/1992, i servizi di Taxi e di N.C.C. sono accessibili a tutti i soggetti disabili. I conducenti hanno l'obbligo di prestare il servizio ed assicurare la necessaria assistenza per l'accesso delle persone alle autovetture. Il trasporto delle carrozzine per i disabili e i cani guida per i non vedenti sono gratuiti.
2. I titolari di licenza taxi o autorizzazione NCC possono adattare il veicolo, secondo le norme vigenti, per il trasporto di soggetti disabili di particolare gravità.
3. I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti disabili devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.

Art. 48 Tariffe

1. Le tariffe del servizio Taxi, a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano, nonchè i relativi supplementi, sono fissati con deliberazione della Giunta. Le tariffe e i relativi supplementi sono sottoposti a verifica annuale da parte del Comune, in riferimento all'andamento dei costi del servizio e alla variazione del costo della vita rilevato a livello locale nonchè sulla base delle eventuali disposizioni provinciali in materia, sentite le associazioni sindacali di categoria. L'esito della verifica è sottoposta alla Commissione consultiva di cui all'art. 11 per il prescritto parere.
2. Eventuali riduzioni sulle tariffe deliberate, da valere per particolari fasce di utenza o per determinati periodi, dovranno essere previamente richiesti al competente ufficio comunale. L'ufficio preposto, ne valuta, ai fini istruttori, l'opportunità e la possibile applicazione, anche facoltativa, da parte di tutti gli operatori e, sentito il parere della Commissione consultiva, formula le conseguenti proposte alla Giunta Comunale.
3. Le tariffe del servizio di noleggio con conducente sono determinate liberamente dalle parti entro i limiti massimi e minimi stabiliti dalla Giunta in base ai criteri determinati dal Ministro dei Trasporti con d.m. 20 aprile 1993 e in esito a procedimento analogo di quello disciplinato al comma 1.
4. Le tariffe e le condizioni di trasporto deliberate dall'autorità comunale debbono essere esposte, all'interno dell'autovettura, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lettera b). La parte del tariffario espressa in lettere deve essere tradotta in lingua francese e inglese.

5. Nel caso di richiesta di servizio di taxi collettivo, la tariffa è determinata frazionando la tariffa ordinaria in tre parti uguali, ed aggiungendo, al quoziente così determinato, una maggiorazione, da determinarsi periodicamente d'accordo con le organizzazioni sindacali di categoria ogni qualvolta si prevedono gli adeguamenti tariffari. Tale tariffa, così scomposta, è inserita e visualizzata nel tassametro per la sua lettura immediata. Ogni utente dovrà, a destinazione raggiunta, pagare l'importo in tal modo determinato non essendo i singoli utenti tenuti in solido con gli altri al pagamento dell'intero. La tariffa, va quindi riferita non globalmente a tutti gli utenti che beneficiano contestualmente dello stesso servizio, bensì agli stessi in forma singola. L'importo finale, quindi, risulta dalla somma di più tariffe a carico di diversi utenti, per i diversi servizi dagli stessi richiesti. Ad ogni variazione della tariffa ordinaria consegue automaticamente anche quella collettiva.
6. I supplementi per il servizio notturno, festivo ed aeroporto, sono anch'essi frazionati in tre parti uguali ed arrotondati secondo le modalità stabilite nell'apposita delibera comunale. Possono essere richiesti solo se il trasporto è effettuato fino ad un massimo di quattro utenti. Qualora il numero di passeggeri sia superiore a quattro, i supplementi menzionati non possono essere richiesti risultando compresi nella tariffa.
7. I tassisti e i noleggiatori possono, altresì, attrezzarsi per accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito, bancomat e altre eventuali forme di pagamento diverse dal contante.

Art. 49 Ferie, assenze, aspettativa, distacchi.

1. Ogni titolare di licenza taxi e di autorizzazione di noleggio ha diritto, annualmente, a 30 (trenta) giorni lavorativi di ferie, da usufruire anche in periodi frazionati. Le assenze per cure termali, licenze matrimoniali, gravidanza e puerperio non sono considerati giorni di ferie. Ove il periodo di ferie sia di durata superiore ai quindici (15) giorni continuativi, l'interessato deve, almeno quindici (15) giorni prima, darne comunicazione scritta all'ufficio competente del Comune, che può, ove riscontri che la stessa determini carenza del servizio, rinviarne la fruizione con procedimento motivato.
2. Per il servizio taxi, ogni assenza, anche di un solo giorno, sia essa a titolo di ferie o per qualsiasi altro motivo, deve essere comunicata entro le ventiquattro (24) ore dal loro inizio, agli organismi economici di appartenenza, i quali provvederanno, a darne comunicazione mensile all'ufficio comunale competente entro il giorno 10 del mese successivo. Per i tassisti non associati la comunicazione, entro le ventiquattro (24) ore, deve essere data direttamente all'ufficio comunale competente.
3. Ogni cinque (5) anni può venire concessa una aspettativa della durata massima di dodici (12) mesi, da utilizzarsi complessivamente in non più di due periodi. Al fine della cessione della licenza o autorizzazione, il periodo di aspettativa viene considerato come attività continuativa.
4. Ogni titolare può ottenere il distacco del servizio e la conseguente sospensione della licenza/autorizzazione per mandato politico o sindacale conformemente alle leggi vigenti.
5. Previa idonea documentazione, i tassisti membri di organismi dirigenti delle organizzazioni sindacali o di strutture economiche di categoria, potranno utilizzare le giornate di riposo per recupero, in misura di una ogni giornata di mancato servizio per impegni connessi con il loro mandato.

Art. 50 Servizi con caratteristiche particolari

1. Gli organismi economici di categoria dei tassisti e i noleggiatori possono convenzionarsi con soggetti terzi (enti, società, associazioni, etc.) comprese le amministrazioni pubbliche, al fine di prevedere determinate condizioni per l'effettuazione del servizio.
2. Il contenuto delle convenzioni non può in nessun caso contravvenire alle disposizioni del presente regolamento, particolarmente per quanto riguarda le caratteristiche specifiche dei servizi.
3. Copia delle convenzioni stipulate deve essere inviata al competente ufficio Comunale che adotterà i necessari provvedimenti in caso di contrasto con le norme di legge o regolamento.
4. E' altresì, consentito, ai soggetti di cui al comma 1, nel pieno rispetto delle caratteristiche del servizio di cui all'art. 2, comma 1 e art. 3, della legge 21/1992, l'utilizzo di forme di abbonamento a condizione che siano sviluppate idonee attività di promozione e preventiva pubblicizzazione, garantendo la trasparenza delle condizioni a cui è offerto il servizio, soprattutto, favorendone la visibilità in modo da consentire agli utenti d'esercitare la propria facoltà di scelta.

Art. 51 Vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente regolamento e più in generale sull'esercizio dei servizi Taxi e N.C.C. compete al Comune. Gli uffici comunali, per l'attività di vigilanza e controllo, si avvalgono del Corpo di Polizia Municipale.

CAPO XI - ILLECITI E SANZIONI

Art. 52 Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, in via generale, da norme di legge, tutte le violazioni al presente regolamento sono soggette alle sanzioni amministrative di cui ai successivi articoli.

2. Nel caso in cui la violazioni alle norme del presente regolamento, avvenga su segnalazione ad opera di terzi, si attiva la seguente procedura.

- a) contestazione all'interessato degli addebiti, mediante notifica, entro 10 giorni dal ricevimento della segnalazione;
- b) l'interessato, entro 20 giorni dalla notifica, ha facoltà di presentare memorie scritte o altri documenti e chiedere di essere sentito personalmente. Qualora il termine assegnato decorra senza che sia intervenuta nessuna documentazione o richiesta di essere sentito, l'istruttoria viene conclusa dal responsabile del procedimento.
- c) il responsabile del procedimento, valutata la documentazione e ascoltato l'interessato che ne abbia fatto richiesta, assume con apposito atto, le conseguenti determinazioni: applicazione delle relative sanzioni se il fatto è fondato e provato; l'archiviazione del procedimento se non sono emersi elementi tali da doversi applicare sanzioni amministrative.
- d) la conclusione del procedimento è comunicata anche ai soggetti che hanno segnalato la violazione.

Art. 53 Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Per le violazioni al presente regolamento, escluso i casi di cui all'art.56, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal combinato disposto dagli articoli 10 della legge 689/81 e dall'articolo 106 del R.D. 3 marzo 1934 n. 383, (sanzioni amministrative pecuniarie da L. 4.000 a L. 1.000.000).

2. Il trasgressore è ammesso a pagare all'atto della contestazione della violazione, una somma fissa nelle mani dell'agente accertatore o entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione. Ai sensi dell'articolo 107 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, la somma fissa è da determinarsi in via generale, per ciascuna specie di infrazione, con deliberazione della Giunta del Comune.

3. Entro il termine di trenta (30) giorni, dalla data della contestazione o notificazione, gli interessati possono far pervenire al Sindaco, scritti difensivi e possono chiedere di essere sentiti al riguardo.

4. Il Sindaco o suo delegato, esaminati gli atti, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme alle spese, all'autore della violazione ed alle persone obbligate in solido; in caso contrario emette ordinanza motivata di archiviazione, comunicandola all'interessato.

Art. 54 Diffida

1. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione, qualora sia incorso, per la seconda volta nell'arco di un anno in una sanzione prevista dal presente regolamento, è soggetto, altresì, alla diffida da parte dell'Amministrazione comunale.

Art. 55 Sospensione della licenza o autorizzazione

1. La licenza o l'autorizzazione è sospesa dal Sindaco per un periodo da uno a tre mesi nei seguenti casi:
 - a) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
 - b) prestazione del servizio con tassometro manomesso;
 - c) tenere comportamenti minacciosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di colleghi o utenti;
 - d) fornire testimonianza falsa nell'ambito di un procedimento disciplinare promosso a carico di un'altro operatore del servizio;
 - e) violazione dell'art. 28, comma 4;
 - f) violazione dell'art. 33, lettera c);
 - g) violazione dell'art. 33, lettera h), qualora, ciò dia luogo ad alterchi che sfocino in via di fatto;
 - h) violazione dell'art. 34, lettera g);
 - i) violazione dell'art. 39, comma 4.
 - j) violazione dell'art. 47, comma 1. Le infrazioni di cui alle lettere precedenti si riferiscono sia al fatto del titolare della licenza o autorizzazione che dei suoi legittimi sostituti.
 - k) violazione dell'art. 31, comma d).
2. La licenza o l'autorizzazione è sospesa dal Sindaco per un periodo di mesi uno (1), quando il titolare sia incorso nel secondo provvedimento di diffida di cui all'art. 55, nell'arco di due anni.
3. A seguito del provvedimento di sospensione della licenza od autorizzazione, i titoli abilitativi devono essere riconsegnati all'ufficio comunale competente, che dispone il fermo del veicolo con relativa rilevazione chilometrica da effettuarsi sia all'inizio che alla fine del periodo di sospensione, comunicandola all'Ufficio Provinciale della M.C.T.C.

Art. 56 Sospensione cautelare dal servizio

1. Qualora il titolare di licenza o autorizzazione o i suoi legittimi sostituti siano sottoposti a procedimento penale per reati di particolare gravità, l'Amministrazione comunale può procedere alla sospensione del servizio.

Art. 57 Decadenza della licenza o dell'autorizzazione

1. Il Comune dispone la decadenza della licenza o dell'autorizzazione, a titolo di sanzione, nei seguenti casi:
 - a) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni salvo i casi di forza maggiore;
 - b) per mancato esercizio del servizio per un periodo superiore a tre mesi senza giustificazione;
 - c) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati negli ultimi cinque anni ai sensi dell'art. 56;
 - d) quando vi sia violazione alle disposizioni contenute all'art. 40, comma 2;
 - e) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione dal servizio.
2. La decadenza viene comunicata all' Ufficio Provinciale della M.C.T.C ed all'ufficio della Camera di Commercio competente per la formazione e la conservazione del ruolo, di cui all'art. 6, comma 3, della legge 21/1992, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

CAPO XII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 58 Organico

1. L'organico per il servizio trasporto di persone esercitato con autovettura è suddiviso in:
 - a) servizio taxi;
 - b) servizio di noleggio con conducente.
2. L'organico del Comune è fissato in numero: Taxi n. 13 ed N.C.C. n. 16

Art. 59 Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge 21/1992, nonché le altre norme di legge e di regolamento applicabili in materia.
2. Per i veicoli diversi dalle autovetture indicati all'art. 1 della legge 21/1992, comma 2, lettera a) e b), qualora se ne determinino le condizioni, si provvederà:
 - a) ad applicare le norme del presente regolamento per quanto attiene il rilascio della autorizzazione amministrativa;
 - b) per quanto attiene l'organico, le modalità del servizio e le caratteristiche dei veicoli, si procederà alla integrazione del presente regolamento.

Art. 60 Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i precedenti regolamenti comunali taxi e N.C.C. mediante autovettura.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti, deliberazioni ed ordinanze che siano in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.